

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ciclofurin » compresse registrata con decreto in data 26 settembre 1961 al n. 19267, a nome della ditta FARGE di Genova e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1963

p. Il Ministro: SANTERO

(7513)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1963.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Biociton Forte » serie fiale da 2 cc. della ditta Sinfa, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3886/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 3 marzo 1954, con il quale è stata registrata al n. 7409/A a nome della ditta Sinfa, con sede in Milano, via L. Palazzi n. 21, la serie tipo forte della specialità medicinale denominata « Biociton » fiale, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un controllo eseguito la composizione del prodotto medesimo è risultata non sterile e precisamente su 18 fiale esaminate 3 fiale sono risultate inquinate da *bacillus subtilis* per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, comma primo, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Biociton Forte » serie fiale da 2 cc. registrata con decreto in data 3 marzo 1954 al n. 7409/A a nome della ditta Sinfa, di Milano, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1963

p. Il Ministro: SANTERO

(7511)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1963.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Ortogenina » con vit. B/12 sciroppo (categoria) della ditta Vanoni, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3894/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 1° ottobre 1953, con il quale è stata registrata al n. 932/A a nome della ditta Vanoni, con sede in Milano, via Mecenate n. 84, la specialità medicinale « Ortogenina » sciroppo con vitamina B/12 (categoria), preparata nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un controllo eseguito la composizione del prodotto medesimo è risultata non corrispondente a quella dichiarata (infatti la vitamina D/2, determinata spettrofotometricamente con tricloruro di antimonio, sia dopo saponificazione che dopo cromatografia su Florisil, è risultata praticamente assente - dichiarato g. 0,0025), per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, comma primo, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478);

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ortogenina » con vitamina B/12 sciroppo (categoria) registrata con decreto in data 1° ottobre 1953 al n. 932/A, a nome della ditta Vanoni di Milano e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1963

p. Il Ministro: SANTERO

(7515)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1963.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Ipostenil » gocce e fiale categoria della ditta Istituto farmacobiologico Giustini, con sede in Orago (Varese). (Decreto di revoca n. 3893/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 19 gennaio 1954 e 7 marzo 1960, con i quali sono state registrate ai nn. 8549 e 8549/A, a nome della ditta Istituto farmacobiologico Giustini, con sede in Orago (Varese), via Varesina 7, la specialità medicinale denominata « Ipostenil » gocce e la relativa categoria fiale preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un controllo eseguito la composizione del prodotto medesimo è risultata non corrispondente a quella dichiarata (infatti nella preparazione gocce la rutina è risultata praticamente assente,